

InHouse – I Workshop di CentoCinquanta

Principali novità in materia fiscale e di agevolazioni

*CentoCinquanta S.r.l.
Via Filadelfo Fichera, 12
30/01/2019*

*Sebastiano Benedetto Massimino
Associate*



Mini IRES (e IRPEF ridotta)

tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni strumentali ed occupazione

- La Legge di bilancio 2019 introduce un regime di «tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e per l'incremento dell'occupazione»
- può essere assoggettato all'aliquota del 15% (anziché del 24%) il reddito complessivo dei soggetti IRES per la parte corrispondente agli utili del periodo di imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione dei redditi, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili (riserve da valutazione)



Mini IRES (e IRPEF ridotta)

tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni strumentali ed occupazione

L'agevolazione consente di assoggettare ad aliquota IRES ridotta la parte di reddito complessivo corrispondente al minore tra:

- l'ammontare degli utili accantonati a riserve disponibili;
- la somma tra l'ammontare (incrementale) degli investimenti in beni strumentali nuovi e dell'incremento occupazionale.

La restante parte del reddito è, quindi, assoggettata all'aliquota ordinaria.

In assenza di reddito non è possibile fruire dell'agevolazione.

(La legge di bilancio 2019 prevede un meccanismo di riporto delle eccedenze, al fine di poter conservare nel tempo il beneficio concesso anche se gli investimenti sono stati effettuati in esercizi in perdita)



Mini IRES (e IRPEF ridotta)

tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni strumentali ed occupazione

Requisiti dei beni:

- Strumentalità (uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione **all'interno del processo produttivo** dell'impresa) art. 102 TUIR
- Novità (bene che non sia già stato utilizzato né da parte del cedente né da alcun altro soggetto)
- Territorialità (i beni devono essere destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato)

Dagli investimenti sono esclusi:

- gli immobili (strumentali o meno)
- i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta (ex art. 164 co.1 lettera b-bis) del TUIR
- i beni immateriali
- i beni usati



Mini IRES (e IRPEF ridotta)

tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni strumentali ed occupazione

Nonostante la norma agevolativa faccia riferimento alla “somma” degli investimenti e del costo del personale rilevante, si ritiene che la stessa non debba essere intesa come una “somma algebrica”, potendo quindi uno dei due valori essere anche negativo (ad esempio, se si realizzano elevati investimenti e contestualmente riduzioni del personale, o al contrario disinvestimenti ma aumenti del costo del personale).

In tal caso, il valore negativo di un parametro dovrebbe essere computato come zero, e non ridurre quindi il valore dell’altro parametro.

In altri termini, l’agevolazione dovrebbe spettare anche nel caso in cui anche solo uno dei due parametri sia positivo.

(fonte: Eutekne «Le novità della Legge di bilancio 2019 e del DL collegato»)



Mini IRES (e IRPEF ridotta)

tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni strumentali ed occupazione

Calcolo dell'agevolazione:

a) Determinazione annuale degli utili destinati a riserva disponibile

E' necessario individuare annualmente gli utili accantonati a riserve disponibili al netto di tutte le "attribuzioni" che sono state effettuate;



Mini IRES (e IRPEF ridotta)

tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni strumentali ed occupazione

Considerato che, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il primo periodo d'imposta agevolato è il 2019, per tale esercizio occorre avere riguardo agli utili del 2018 non distribuiti ma accantonati a riserve disponibili.

Per quanto sopra, per il 2019 l'agevolazione non spetta:

- nel caso in cui non sussista alcun utile 2018;
- nel caso in cui l'utile 2018 esista, ma venga distribuito e non accantonato a riserva.



Mini IRES (e IRPEF ridotta)

tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni strumentali ed occupazione

Calcolo dell'agevolazione:

b) Determinazione degli investimenti rilevanti

E' necessario confrontare e considerare il **minore** tra l'ammortamento deducibile fiscalmente dei "beni strumentali materiali nuovi" e l'incremento rilevante del costo non ammortizzato



Mini IRES (e IRPEF ridotta)

tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni strumentali ed occupazione

| Ammortamento nuovi investimenti 2019 | |
|---|-----------------------|
| Investimenti 2019 in beni rilevanti | 2.500 |
| Ammortamento deducibile nel 2019 | $2.500 \times 20\%/2$ |
| Totale | 250 |

| Costo non ammortizzato al 31.12.2018 | |
|---|--------------|
| Costo beni ammortizzabili al 31.12.2018 | 10.000 |
| - fondo ammortamento dedotto al 31.12.2018 | (6.000) |
| Totale | 4.000 |

| Costo non ammortizzato al 31.12.2019 | |
|---|--------------|
| Costo non ammortizzato al 31.12.2018 | 4.000 |
| - quote ammortamento dedotte nel 2019 relative ai beni precedenti | (2.000) |
| + investimenti in beni rilevanti 2019 | 2.500 |
| Totale | 4.500 |

| Incremento rilevante | |
|--|------------|
| Costo non ammortizzato al 31.12.2019 | 4.500 |
| - costo non ammortizzato al 31.12.2018 | (4.000) |
| Totale | 500 |



Mini IRES (e IRPEF ridotta)

tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni strumentali ed occupazione

L'ammontare degli investimenti rilevante ai fini del calcolo dell'agevolazione è quindi pari a 250



Mini IRES (e IRPEF ridotta)

tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni strumentali ed occupazione

c) Determinazione del costo del personale dipendente

Rileva il costo del personale dipendente, assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato e destinato per la maggior parte del periodo di imposta a strutture produttive localizzate in Italia. Il costo del personale dipendente rileva a condizione che:

- Si verifichi un aumento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei dipendenti assunti al 30.09.2018;
- Nel limite **dell'incremento del costo** del personale classificabile nelle voci B.9 e B.14 del Conto Economico rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.



Mini IRES (e IRPEF ridotta)

tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni strumentali ed occupazione

| Classificazione in bilancio | Contenuto |
|-----------------------------|--|
| B.9 CE | <ul style="list-style-type: none">• salari e stipendi;• oneri sociali;• TFR;• trattamento di quiescenza e simili;• altri costi (es. indennità di prepensionamento, incentivi all'esodo, borse di studio per dipendenti e loro familiari, oneri di utilità sociale, ecc.). |
| B.14 CE | <p>Oneri diversi di gestione, quali ad esempio :</p> <ul style="list-style-type: none">• contributi ad associazioni sindacali e di categoria;• costi per la mensa gestita internamente dalla società al netto dei costi per il personale impiegato direttamente e degli altri costi "esterni" imputati ad altre voci. |



Mini IRES (e IRPEF ridotta)

tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni strumentali ed occupazione

c) Determinazione del costo del personale dipendente

Rileva il costo del personale dipendente, assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato e destinato per la maggior parte del periodo di imposta a strutture produttive localizzate in Italia. Il costo del personale dipendente rileva a condizione che:

- Si verifichi un aumento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei dipendenti assunti al 30.09.2018;
- Nel limite dell'incremento del costo del personale classificabile nelle voci B.9 e B.14 del Conto Economico rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.



Mini IRES (e IRPEF ridotta)

tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni strumentali ed occupazione

Ai fini esemplificativi e riepilogativi, un esempio di calcolo dell'agevolazione è il seguente

Consideriamo:

- l'utile 2018 sia destinato a riserve disponibili in misura pari a 100.000,00 euro;
- la somma di investimenti e del costo del personale rilevanti, calcolati secondo le regole sopra dette, sia pari a 80.000,00 euro.

Il reddito soggetto all'IRES ridotta è quindi pari a 80.000,00 euro (minore tra i due valori).

L'IRES ridotta, con applicazione dell'aliquota al 15%, è quindi pari a 12.000,00 (risparmio di imposta pari a euro 7.200 euro).

Nell'esempio si rileva un'eccedenza di utile di 20.000 euro, riportabile all'esercizio successivo (utili portati a nuovo in relazione all'agevolazione)



IRPEF ridotta

tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni strumentali ed occupazione

- Secondo l'art. 1 co. 33 della legge di bilancio 2019, per i soggetti IRPEF che beneficiano dell'agevolazione, l'imposta è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa, le aliquote previste dall'art. 11 del TUIR *“ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata”*.

In assenza di chiarimenti in merito da parte della Relazione illustrativa, il meccanismo di funzionamento dovrebbe essere tale per cui:

- ai fini dell'imputazione del reddito ai vari scaglioni, il reddito d'impresa si considera quale l'ultimo prodotto, assoggettato alle aliquote più elevate;
- queste ultime, tuttavia, sono ridotte di nove punti percentuali con riferimento alla parte di reddito agevolata.



IRPEF ridotta

tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni strumentali ed occupazione

- Secondo l'art. 1 co. 33 della legge di bilancio 2019, per i soggetti IRPEF che beneficiano dell'agevolazione, l'imposta è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa, le aliquote previste dall'art. 11 del TUIR *“ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata”*.

In assenza di chiarimenti in merito da parte della Relazione illustrativa, il meccanismo di funzionamento dovrebbe essere tale per cui:

- ai fini dell'imputazione del reddito ai vari scaglioni, il reddito d'impresa si considera quale l'ultimo prodotto, assoggettato alle aliquote più elevate;
- queste ultime, tuttavia, sono ridotte di nove punti percentuali con riferimento alla parte di reddito agevolata.



IRPEF ridotta

tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni strumentali ed occupazione

- Si può pertanto ipotizzare che, se una persona fisica ha un reddito complessivo, pari al reddito imponibile, di 100.000,00 euro, di cui 25.000,00 euro derivanti dal reddito d'impresa, di cui a sua volta 20.000,00 euro agevolati, l'imposta sia così calcolata.

| Scaglioni IRPEF | Imposta (senza agevolazione) | Imposta (con agevolazione) |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| Fino a 15.000,00 euro: 23% | 3.450,00 | 3.450,00 |
| 15.000,00 - 28.000,00 euro: 27% | 3.510,00 | 3.510,00 |
| 28.000,00 - 55.000,00 euro: 38% | 10.260,00 | 10.260,00 |
| 55.000,00 - 75.000,00 euro: 41% | 8.200,00 | 8.200,00 |
| Oltre 75.000,00 euro: 43% | $25.000,00 \times 43\% =$ 10.750,00 | $5.000,00 \times 43\% =$ 2.150,00 |
| | | $20.000,00 \times 34\% =$ 6.800,00 |
| Totale | 36.170,00 | 34.370,00 |



Conclusioni

*Nel caso di nuovi investimenti per 100.000 euro, per esempio un macchinario con coefficiente di ammortamento al 25%, il risparmio è del 9% (applicazione dell'IRES al 15% invece che al 24%) ma solo sulla quota di ammortamento del primo anno, che come è noto è pari al 50% della normale quota di ammortamento. I 100.000 euro vanno infatti ammortizzati per 12.500 euro il primo anno, 25.000 euro per tutti gli anni dal secondo al quarto e per 12.500 per il quinto anno. Il beneficio diventa quindi il 9% di 12.500 euro, 1.125 euro, pari all'**1,1%** del costo dell'investimento.*

Il super-ammortamento (non prorogato) valeva sempre il 7,2%.

Si ricorda il termine lungo per gli investimenti effettuati entro il 30/06/19.

Fonte: Innovation Post



Iper-ammortamento

prorogato e rimodulato

La legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 60 - 65) prevede la proroga delle seguenti agevolazioni:

- iper-ammortamenti, anche se con rilevanti modifiche in ordine alla misura della maggiorazione;
- maggiorazione sui beni immateriali correlata agli iper-ammortamenti.



Iper-ammortamento


prorogato e rimodulato

Le disposizioni si applicano agli investimenti in beni strumentali materiali nuovi destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato:

- effettuati entro il 31.12.2019;
- ovvero entro il 31.12.2020 a condizione che entro la data del 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.



Iper-ammortamento prorogato e rimodulato



N.B. La maggiorazione si applica a scaglioni



Iper-ammortamento prorogato e rimodulato

Coordinamento

| Periodo di effettuazione degli investimenti | Condizioni da rispettare | Maggiorazione spettante |
|---|---|--|
| Dall'1.1.2019 al 31.12.2019 | Entro il 31.12.2018: <ul style="list-style-type: none">ordine accettato dal venditore;pagamento acconti 20% | Vecchia maggiorazione (misura unica 150%) |
| Dall'1.1.2019 al 31.12.2019 | Assenza di una delle due condizioni sopra riportate | Nuova maggiorazione con misure differenziate |
| Dall'1.1.2020 al 31.12.2020 | Entro il 31.12.2019: <ul style="list-style-type: none">ordine accettato dal venditore;pagamento acconti 20%. | Nuova maggiorazione con misure differenziate |



Iper-ammortamento prorogato e rimodulato

Coordinamento

| Periodo di effettuazione degli investimenti | Condizioni da rispettare | Maggiorazione spettante |
|---|---|--|
| Dall'1.1.2019 al 31.12.2019 | Entro il 31.12.2018: <ul style="list-style-type: none">ordine accettato dal venditore;pagamento acconti 20% | Vecchia maggiorazione (misura unica 150%) |
| Dall'1.1.2019 al 31.12.2019 | Assenza di una delle due condizioni sopra riportate | Nuova maggiorazione con misure differenziate |
| Dall'1.1.2020 al 31.12.2020 | Entro il 31.12.2019: <ul style="list-style-type: none">ordine accettato dal venditore;pagamento acconti 20%. | Nuova maggiorazione con misure differenziate |



Iper-ammortamento

prorogato e rimodulato

Altre delucidazioni?
Allegato A



Iper-ammortamento e bonus investimenti

Il Bonus investimenti Sud Istituito dalla legge di Stabilità 2016, il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate al Sud è stato potenziato dal decreto Mezzogiorno n. 243-2016, convertito nella legge n. 18 del 2017.

L'incentivo è riconosciuto ai titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, per i nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate in determinate aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

L'intensità dell'agevolazione è pari al 45% dell'investimento ammissibile per le piccole imprese, 35% dell'investimento ammissibile per le medie imprese 25% dell'investimento ammissibile per le grandi imprese. L'ammontare massimo di ciascun progetto di investimento è pari a 3 milioni di euro per le piccole imprese, a 10 milioni per le medie imprese e a 15 milioni per le grandi imprese. Le imprese che intendono fruire del credito d'imposta devono presentare una comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate che, previa verifica dei dati dichiarati nella comunicazione, trasmette alle imprese il provvedimento di autorizzazione alla fruizione dell'incentivo.



Altre agevolazioni

Credito di imposta per attività in R&S

Credito d'imposta su spese incrementalmente in Ricerca e Sviluppo, computato su una base fissa data dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014. Il credito d'imposta può essere utilizzato, anche in caso di perdite, a copertura di imposte e contributi.

- Sono agevolabili tutte le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale
- La misura è applicabile per le spese in Ricerca e Sviluppo che saranno sostenute nel periodo 2017-2020.

| Tipologia di costi | Misura dell'agevolazione |
|--|--------------------------|
| Personale dipendente (lett. a) | 50% |
| Personale "autonomo" (lett. a-bis) | 25% |
| Quote ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio (lett. b) | 25% |
| Contratti di ricerca stipulati con università e con <i>start up</i> e PMI innovative (lett. c) | 50% |
| Altri contratti di ricerca (lett. c-bis) | 25% |
| Competenze tecniche e privative industriali (lett. d) | 25% |
| Materiali, forniture e prodotti analoghi per prototipi (lett. d-bis) | 25% |



Altre agevolazioni

Credito di imposta per attività in R&S

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l'apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti.

Novità (già per le attività svolte nel 2018)

ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.



Altre agevolazioni

Credito di imposta per la formazione

La legge di bilancio 2019 prevede la proroga del credito d'imposta alle imprese che effettuano spese di formazione 4.0.

| Dimensione dell'impresa | Aliquota del credito d'imposta | Limite massimo annuale |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Piccola imprese | 50% | 300.000,00 euro |
| Media impresa | 40% | 300.000,00 euro |
| Grande impresa | 30% | 200.000,00 euro |



Altre agevolazioni

Credito di imposta per la formazione

Articolo 3 (Attività ammissibili)

1. Sono ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell'impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal "Piano nazionale Impresa 4.0". Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:
 - a) big data e analisi dei dati;
 - b) cloud e fog computing;
 - c) cyber security;
 - d) simulazione e sistemi cyber-fisici;
 - e) prototipazione rapida;
 - f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
 - g) robotica avanzata e collaborativa;
 - h) interfaccia uomo macchina;
 - i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
 - l) internet delle cose e delle macchine;
 - m) integrazione digitale dei processi aziendali.



Altre agevolazioni

Rifinanziamento Legge Sabatini

Viene rifinanziata la misura per complessivi 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023, così modulandoli negli anni:

- 48 milioni di euro per il 2019;
- 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023;
- 48 milioni di euro per il 2024.



Altre agevolazioni

Rifinanziamento Legge Sabatini

Cosa finanzia

- I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni” ovvero spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 dell'OIC (Organismo italiano di contabilità), nonché a software e tecnologie digitali. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”
- Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito
 - correlazione dei beni oggetto dell'agevolazione all'attività produttiva svolta dall'impresa



Altre agevolazioni

Rifinanziamento Legge Sabatini

Le agevolazioni

Consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all'Addendum alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti

L'investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing)

Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" fino all'80% dell'ammontare del finanziamento stesso, deve essere:

- di durata non superiore a 5 anni
- di importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro
- interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili

Il contributo del Ministero dello sviluppo economico è un contributo il cui ammontare è determinato **in misura pari al valore degli interessi calcolati**, in via convenzionale, **su un finanziamento** della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:

- 2,75% per gli investimenti ordinari
- 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. "industria 4.0")



Altre agevolazioni

Rifinanziamento Legge Sabatini



| MISURA "BENI STRUMENTALI" - FOGLIO DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO MISE AL 2,75% | | |
|--|---------------|-------|
| <i>Investimenti Ordinari</i> | | |
| | Semestri | Tasso |
| | 10 | 2,75% |
| | Finanziamento | |
| <u>Inserisci importo</u> → | € 200.000,00 | |
| <u>Visualizza risultato</u> → | € 15.434,73 | |

| MISURA "BENI STRUMENTALI" - FOGLIO DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO MISE AL 3,575% | | |
|--|---------------|--------|
| <i>Investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti</i> | | |
| | Semestri | Tasso |
| | 10 | 3,575% |
| | Finanziamento | |
| <u>Inserisci importo</u> → | € 200.000,00 | |
| <u>Visualizza risultato</u> → | € 20.184,77 | |



Altre agevolazioni

Modifiche Resto al Sud

La disposizione amplia la platea dei potenziali beneficiari:

- elevando da 35 a 45 anni l'età massima entro la quale è possibile accedere all'agevolazione
- estendendo l'agevolazione alle attività libero professionali, originariamente escluse.

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, per le attività libero professionali si prevede che i liberi professionisti:

- non risultino, nei 12 mesi antecedenti alla presentazione dell'istanza di accesso all'agevolazione, titolari di partita IVA per l'esercizio di un'attività analoga a quella per cui si presenta domanda;
- mantengano la loro sede operativa in una delle regioni del Mezzogiorno.



Sanatorie agevolate

- Saldo e stralcio per omesso versamento di imposte
- Rottamazione TER
- Definizione dei processi verbali di constatazione
- Definizione liti pendenti
- Definizione atti del procedimento di accertamento



Sanatorie agevolate

Gli avvisi bonari - Sono la formalizzazione del risultato che scaturisce dai controlli automatici ex articoli 36 bis e 36-ter del Dpr n. 600/1973 (e analoghe disposizioni Iva) sulle dichiarazioni presentate, da parte dell'agenzia delle Entrate. La procedura di liquidazione automatica attiene ad errori non sostanziali perché, diversamente, si tratterebbe di una dichiarazione "infedele".

Spesse volte con gli avvisi bonari si contesta il mancato versamento di imposte fedelmente dichiarate dovute dal contribuente. L'importo richiesto può essere versato anche a rate dal contribuente, unitamente alla sanzione (30%) ridotta.

L'avviso bonario, intuitivamente, precede la cartella di pagamento. Solo se il contribuente "avvisato" non paga, il dovuto viene iscritto a ruolo. In sintesi: con l'avviso bonario si contestano peccati veniali dichiarativi il più delle volte autodenunciati dagli stessi contribuenti;

la rateazione dei pagamenti impedisce l'iscrizione a ruolo, consente di risparmiare l'aggio e riduce la sanzione (10% o 20% a seconda dei casi).

Dato il contesto, quindi, è profondamente ingiusto che, nonostante le manifestazioni d'intento, non vi sia stata tra i vari regimi definitivi previsti nella legge, la possibilità di azzerare le sanzioni ancora dovute da chi, avendo ricevuto l'avviso bonario, per qualsivoglia motivo non si sia trovato con un correlato ruolo rottamabile.

Fonte: Sole 24 Ore



Definizione PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018 (dichiarazione integrativa)

Il contribuente può definire il contenuto **integrale** dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24, legge n. 4/1929, consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018).

La norma prevede altresì anche ulteriori paletti di accesso costituiti dalla possibilità di definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non era stato ancora notificato:

- › un avviso di accertamento
- › un invito al contraddittorio previsto in materia di accertamento con adesione

Laddove uno dei citati atti sia stato o venga, notificato dopo il 24 ottobre scorso, tale circostanza non costituisce elemento preclusivo alla sanatoria.

Le modalità operative che dovranno essere seguite per la presentazione della dichiarazione regolarizzazione sono tuttavia demandate ad un emanando provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.



Definizione delle liti pendenti al 24/10/2018

| | |
|---------------------------|--|
| Ambito applicativo | Tutte le liti fiscali in cui è controparte l'Agenzia delle Entrate |
| Requisiti | Notifica del ricorso introduttivo entro il 24.10.2018 |
| Benefici | Stralcio delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi, parziale stralcio dell'imposta a seconda dell'andamento del processo |
| Domanda | Entro il 31.5.2019 |
| Versamenti | Tutte le somme o la prima rata entro il 31.5.2019; massimo 20 rate trimestrali di pari importo |



Definizione delle liti pendenti al 24/10/2018

| Fase processuale | Beneficio |
|--|--|
| Pendenza in primo grado | Stralcio di soli interessi e sanzioni |
| Pendenza in primo grado con avvenuta costituzione in giudizio | Stralcio anche del 10% dell'imposta |
| Pendenza in rinvio a seguito di sentenza della Corte di Cassazione | Stralcio di soli interessi e sanzioni (questione dubbia) |
| Vittoria del contribuente in primo grado | Stralcio anche del 60% dell'imposta |
| Vittoria del contribuente in secondo grado | Stralcio anche dell'85% dell'imposta |
| Vittoria in tutti i gradi di merito e pendenza in Cassazione | Stralcio anche del 95% dell'imposta |



Atti del procedimento di accertamento al 24 ottobre 2018

Sono definibili i seguenti atti:

- › gli inviti al contraddittorio in cui sono stati quantificati i maggiori tributi ed eventuali contributi notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto) e per i quali, alla stessa data, non sia stato già notificato il relativo avviso di accertamento o sottoscritto e perfezionato l'accertamento con adesione;
- › gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre 2018 ma non ancora perfezionati alla data di entrata in vigore del decreto, vale a dire quelli per i quali, alla predetta data non è stato effettuato il versamento e non sono ancora decorsi i venti giorni previsti per il perfezionamento;
- › gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data e rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che disciplina l'acquiescenza agevolata del contribuente agli avvisi di accertamento e di liquidazione;



Atti del procedimento di accertamento al 24 ottobre 2018

› gli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati di cui ai commi da 421 a 423 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018, sempreché non si siano resi definitivi e non siano stati impugnati alla stessa data.

La definizione degli atti del procedimento di accertamento, prevede il pagamento delle sole imposte.



GRAZIE

sebastiano.massimino@centocinquanta.it

CentoCinquanta S.r.l.

via F. Fichera, 12
95128 - **Catania**
tel +39 (095) 2962832
fax +39 (095) 2962832

via Cola di Rienzo, 190
00118 - **Roma**
tel +39 (06) 6893850
fax +39 (06) 6893850

info@centocinquanta.it
www.centocinquanta.it